



**IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD**

-Terza Sezione Civile-

Il giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano,

letto il ricorso introduttivo del processo n. 19/2020 Registro Procedure Composizione Crisi da Sovraindebitamento presentato da

BIAGIO SULLO, c.f. SLLBGI53A15B371T, MARIA ANATRIELLO, c.f. NTRMRA65H43D789I, rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Stefano Ruocco, c.f. RCCSFN78M16F839K, con domicilio eletto ai sensi dell'art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;

RICORRENTE

e letta l'opposizione presentata da

COMPASS BANCA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali Giulia Saini e Ottaviano Abbate, procuratrice di QUARZO S.R.L., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione dall'avv. Gianfranco Caggiano, codice fiscale CGG GFR 50B13 L062 C, con domicilio eletto ai sensi dell'art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;

OPPONENTE

Ha pronunciato il presente

DECRETO

1. Opposizione proposta da Compass Banca s.p.a. quale procuratrice di Quarzo s.r.l.

La società Compass Banca s.p.a. ha proposto opposizione all'omologazione del piano proposto da Biagio Sullo e Maria Anatriello.

L'art. 12 bis co. 3-bis dispone: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre*

1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

La relazione al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, nel cui testo era originariamente inserita la disposizione in esame, precisava che: “*Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione)*”.

Il legislatore ha previsto quindi la sanzione dell'inammissibilità dell'opposizione nel caso in cui il creditore

- abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento;
- o il suo aggravamento;
- o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB.

Logico corollario è che il Tribunale deve preliminarmente, sul piano processuale, verificare l'ammissibilità dell'opposizione con la conseguenza che è onere del creditore opponente dimostrare di non versare in una delle situazioni tipizzate dal legislatore come causa preclusiva dell'atto di opposizione.

Nel nostro caso, la società Compass Banca s.p.a., quale procuratrice di Quarzo s.r.l., la quale ha acquistato il credito proprio dalla Compass, ha omesso di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legittimazione a proporre opposizione che conseguentemente è inammissibile.

Peraltro, dalla relazione dell'OCC è emerso che Compass Banca **ha stipulato il contratto di prestito personale n. 19864711 con Sullo Biagio per** la somma di € 30.500,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 419,92 e l'importo era stato utilizzato per consolidare prestito n. 15095326 con la stessa Compass.

Quindi, la Compass era consapevole delle difficoltà economiche del Sullo nella restituzione delle rate connesse a un precedente finanziamento con la conseguenza che può ravvisarsi la colpa della opponente rispetto alla situazione di indebitamento dello stesso Sullo.

2.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.

2.1.Qualità di consumatore dei ricorrente.

I ricorrenti hanno presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l'omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore.

Il Tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore.

Il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore.

La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art. 6 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Questo giudicante ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.

Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12.

La relazione al decreto legge 179/12 prevedeva che *“la proposta definisce la figura del consumatore come beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il salvataggio del soggetto di consumo”*.

L'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *“in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*, è specificamente **richiamato dall'art. 12 bis, comma 3**, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi *“l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”*. Questi crediti, almeno in parte, **esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle** attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

L'art.7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) *“quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”*, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.

L'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata *“Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”*) a una proposta di accordo o di piano che può essere *“presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”*.

L'art. 9 dettato in tema di **“Disposizioni generali”** e nella **“Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”**, in relazione al *“deposito della proposta”* si riferisce, al comma 3, al *“debitore che svolge attività d'impresa”*, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale;

L'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater;

-tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la "propria documentazione contabile". Quindi, dall'esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata.

Infine, si deve evidenziare la ratio delle norme che prevedono per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente assume la qualità di consumatore.

Si deve osservare, infatti, che la relazione al decreto legge 179/12 prevede che *"la proposta definisce la figura del consumatore come beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il salvataggio del soggetto di consumo"*.

È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall'esercizio dell'attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l'assenso della maggioranza qualificata dei creditori.

Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è "produttivo", o, comunque, per renderne meno gravosa l'uscita e favorire l'eventuale ripresa dell'attività.

Tale è la ratio della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali (cfr. nello stesso senso Corte di

Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. B L. 3/12 ha affermato: *“la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora **di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato** che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, **con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora** (n.d.r. quindi con **chi abbia rivestito la qualità di imprenditore e abbia debiti riferibili alla sua attività di impresa**) ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”*).

Pertanto, il tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Il Tribunale ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore con la normativa dettata dal CCII.

L'art. 2 co. 1 lett. d) CCII definisce consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

La relazione illustrativa al codice della crisi di impresa prevede che *“Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, **con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.** È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. **Una novità è costituita dalla previsione***

secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)”.

È evidenti, quindi, dalla lettura coordinata dell'art. 2 co. 1 lett. D) CCII e della relazione illustrativa che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente, invero, il piano è sottratto all'approvazione dei creditori il cui voto può essere influenzato anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta.

Si deve osservare che l'art. 4-ter, comma 1, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha modificato, con applicazione a tutte le procedure pendenti al 25.12.2021, data di entrata in vigore della legge di conversione, l'art. 6 co. 2 L 3/12 inserendo la seguente nozione di consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Pertanto, il legislatore prescrive espressamente l'esistenza di un nesso eziologico tra situazione di sovraindebitamento (e non semplicemente situazione debitoria) e debiti inerenti l'attività di impresa.

Pertanto, in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto:

a) che non ha mai svolto l'attività di imprenditore;

b) che svolge l'attività di impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali;

c) che ha svolto l'attività di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali. Invero, in questo caso solo si giustifica l'esclusione del voto dei creditori non ricorrendo la necessità dell'approvazione degli stessi per la permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato.

Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati per la realizzazione specifica d'interessi imprenditoriali o professionali.

2.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” definendolo come “*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*” .

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell'art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di *“Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla *“rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Con riferimento al presente processo, sulla base della relazione dell'O.C.C., deve ritenersi sussistente sia una situazione di illiquidità sia l'impossibilità futura, dei ricorrenti, attesa la loro condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

In particolare, la situazione di sovraindebitamento si evince dal seguente schema elaborato dall'OCC che ha evidenziato il rapporto tra reddito dei coniugi Sullo-Anatriello e le spese-debiti:

Dati Redditali

Dati redditali	
Attuale reddito netto mensile dei Debitori	2.600,00
Reddito netto mensile dei Debitore dal 01/07/2022	2.400,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	2.400,00

Spese medie mensili

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	1.098,00

Rapporto Rata Reddito Attuale

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	1.302,00
Rata mensile debiti attuali	3.620,33
Rapporto rata reddito disponibile attuale	278,06%
Rapporto rata reddito attuale	150,85%

2.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alla prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi risulta che il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

2.4.Giudizio di meritevolezza

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12 *bis* co. 1 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Il nuovo testo dell'art. 12 bis co. 1 è stato inserito dall'art. 4-ter, comma 1, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 applicabile a tutte le procedure pendenti al 25.12.2021, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Tale disposizione deve essere letta sulla base del contesto normativo in cui essa era inserita e, precisamente il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'art. 9 intitolato "Sovraindebitamento" della legge delega 155/17 prevede al comma 1: "*Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai sensi principi e criteri direttivi...f)precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già*

esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata'.¹

La relazione illustrativa al DLgs di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede:

a) sotto la rubrica "La procedura di sovraindebitamento"

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento.

In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.

Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.

¹ Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 («Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza») che, nell'intento di indurre gli Stati dell'Unione verso «una maggiore coerenza ed efficienza delle norme fallimentari nazionali» insiste in particolare sui temi di early warning e second chance. La Raccomandazione esprime principi applicabili anche ai consumatori (a mente del 15° Considerando) ed esprime l'auspicio che le legislazioni interne mirino a favorire il superamento della crisi di impresa, nella consapevolezza che l'imprenditore "onesto" ma sfortunato deve avere una seconda opportunità, mentre vanno sanzionate le condotte improntate a mala fede o frode (art. 32).

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).

Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo.

Articolo 69 Condizioni soggettive ostative Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque

anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti?

Il Tribunale osserva che la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta".

Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative:

- sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode;
- sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione.

Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza".

Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Con riferimento al presente processo il giudice rileva che dall'istruttoria risulta che la ricorrente:

- ha stipulato una pluralità di contratti di finanziamento;
- ha avuto accesso al mercato creditizio tramite intermediari specializzati,
- non sono stati ravvisati dall'OCC e neppure dedotti dal creditore che ha proposto opposizione ragioni particolari da cui desumere la malafede dei ricorrenti nella fase dell'indebitamento ovvero il compimento di atti di frode prima e nel corso della procedura; .

In definitiva, l'OCC ha attestato che non sono stati compiuti atti in frode ai creditori.

Sul punto deve quindi ritenersi infondata l'opposizione all'omologa del creditore Compass Banca s.p.a.

2.5.Passività-Esposizione debitoria complessiva

La debitoria complessiva del ricorrente è stata accertata dall'OCC e sintetizzata nella propria relazione in nelle seguenti tabelle:

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	Privilegio Importo erogato	Chirografo Importo erogato	Importo Versato	Debito residuo
CheBanca Spa Mutuo cointestato Sullo- Anatriello	10-08-2004	€ 112.000,00		€ 139.122,16.	€ 26.776,63
Carta revolving AgosDucato Spa n. 0784	13-03-2009		€ 7.000,00		€ 7.425,00

Sullo Biagio					
Carta revolving AgosDucato Spa n. 6536 Sullo Biagio	09-03-2011		€ 7.100,00		€ 7.505,00
Findomestic Banca Spa Prestito personale cointestato Sullo-Anatriello	20-02-2017		€ 60.000,00	€ 21.979,10 circa	€ 53.704,44
Findomestic Banca Spa Carta revolving Sullo	20-02-2017		€ 3.000,00	€ 4.350,00 circa	€ 3.236,54
Fiditalia Spa Prestito personale cointestato Sullo-Anatriello	10-05-2018		€ 25.707,60	€ 4.986,24 circa	€ 24.571,90
Spefin Apa CQS Sullo	01/08/2018		€ 31.522,74	€ 9.828,00	€ 23.866,50.
Compass Spa Prestito personale Sullo	02-11-2018		€ 30.500,00	€ 5.039,40 circa	€ 31.375,68
Santander Consumer Bank Spa Prestito personale Sullo	07-03-2019		€ 21.600,00	€ 1.120,41 circa	€ 21.798,55
A.E-Riscossione Sullo Biagio		€ 2.004,19			€ 2.004,19
Totale debito residuo					€ 202.264,43

Il dettaglio della situazione debitoria è la seguente

1. Contratto di mutuo cointestato Sullo Biagio ed Anatriello Maria n. 09802198601 con CheBanca Spa, stipulato il 14-07-2004 per liquidità. (somma necessaria per pagare giudizio perso contro il costruttore).

Il contratto prevedeva l'importo mutuato di € 112.000,00 da restituire in n. 240 rate mensile a tasso variabile, media rata € 700,00, la prima rata il 10-08-2004 ed ultima il 10-01-2024.

Il debito residuo risultante dal documento di sintesi del 31-12-2020 era pari € 26.021,55 in regolare piano di ammortamento.

Nel 2019 sono stati versati come quota interessi € 773,84 ed oneri accessori pari ad € 129,00 come da allegato n. 18 depositato.

2. Carta di credito revolving n. xxxxxxxxxxxx0784 intestata al sig. Sullo Biagio della società AgosDucato Spa.

Il contratto prevedeva i seguenti elementi

- linea di fido di € 7.000,00;
- sottoscritta il 17-03-2009;
- rientro mensile con rata da € 210,00.

Il debito residuo, come da attestazione dell'OCC del 23-10-2019, è pari a euro 7.425,00.

3. Carta di credito Revolving n. xxxxxxxxxxxxxx6536 intestata al sig. Sullo Biagio con la società Agos Ducato Spa.

Il contratto prevedeva i seguenti elementi:

- linea di fido di € 7.100,00 sottoscritta il 09-03-2011.

Il debito residuo come da attestazione dell'OCC del 23-10-2019 è pari a € 7.505,00, in sofferenza.

4. Contratto di prestito personale stipulato da Sullo Biagio ed Anatriello Maria n. 20191870946011 con Findomestic Banca Spa.

Il contratto prevedeva le seguenti condizioni:

- importo finanziato il 04-01-2017 € 60.000,00;
- rimborso in n. 120 rate mensili da € 757,90. Il contratto è stato stipulato per il consolidamento del prestito n. 20073570619012 sottoscritto il 10-07-2014 con rata mensile da € 420,00. Il credito è stato ceduto alla Ifis NPL come da comunicazione allegata. Il debito residuo € 53.704,44.

5. Carta Revolving Findomestic Banca Spa intestata al sig. Sullo Biagio sottoscritta il 20-02-2017.

Il debito residuo come da attestazione dell'OCC ammonta, alla data del 23-10-2019, ad € 3.236,54, in sofferenza.

6. Prestito personale n. 0010393039670090 intestato al sig. Sullo Biagio con la Fidelity Spa stipulato il 06-05-2018.

Il contratto prevedeva la concessione del finanziamento della somma di euro 25.707,60 di cui importo finanziato € 23.700,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili da € 418,20.

Il debito residuo è di euro € 24.571,90.

L'importo finanziato è stato utilizzato per pagare gli impegni finanziari in essere quali: • Mutuo CheBanca rata di € 700,00 circa decorrenza 10-08-2004 • Carta Agos n. xxxxxxxxxxxxxx078 rata di € 213,00 circa decorrenza 17-03-2009 • Carta Agos n. xxxxxxxxxxxxxx6536 rata di € 210,00 circa decorrenza 09-03-2011 • PP Compass n. 15095326 rata di € 350,00 circa decorrenza 15-08-2015 • Findomestic n. 20191870946011 rata di € 757,90 decorrenza 20-02-2017 • Carta Findomestic rata di € 150,00 circa decorrenza 20-02-2017 Totale rate mensili al 05/2018 € 2.380,90 oltre alla cessione del Quinto

7. Cessione del Quinto n. 205140 intestato al sig. Sullo con la Cap.Ital.Fin SPA, oggi Spefin APA Spa.

Il contratto prevedeva la concessione del finanziamento di euro 31.522,74 il 01-08-2018, da rimborsare in 120 rate mensili da € 351,00.

Il debito residuo al 31/12/2020 è di 23.866,50.

8. Prestito personale n. 19864711 con Compass Spa intestato al sig. Sullo Biagio.

Il contratto prevedeva la concessione del finanziamento, alla data del 31-10-2018, di € 30.500,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 419,92.

Il debito residuo al 14-12-2019 come da attestazione dell'OCC è di euro € 31.375,68.

L'importo è stato utilizzato per consolidare prestito n. 15095326 con la stessa Compass e la liquidità è stata utilizzata per coprire gli impegni finanziari pregressi.

9. Prestito personale n. 14701724 cointestato Sullo Biagio-Sullo Raffaele con la società Santander Consumer Bank Spa.

Il contratto prevedeva il finanziamento, alla data del 28-02-2019, di euro 21.600,00 da rimborsare in n. 72 rate mensili da € 376,47.

Il debito residuo come da attestazione dell'OCC è, alla data del 31-10-2019, di € 27.798,55.

2.5. Attivo

L'OCC ha accertato che l'attivo dei ricorrenti consiste:

Reddito derivante dalla pensione del Sullo e dalla retribuzione per lavoro dipendente della Anatriello sintetizzato nel seguente schema:

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile dei Debitori	2.600,00
Reddito netto mensile dei Debitore dal 01/07/2022	2.400,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	2.400,00

Beni Immobili

I beni immobili sono indicati nel seguente schema:

ATTIVO		PASSIVO
Beni immobili (da valore O.M.I.)		
Beni mobili (da valore Autouncele)		
Immobili sito in Caivano (NA)	€ 142.060,00	
Immobile sito in Frattamaggiore (NA)	€ 14.794,00	
Immobile sito in Manfredonia (FG)	€ 50.050,00	
Auto	€ 26.950,00	
- Valore immobile prima casa	€ (54.530,00)	
Valore complessivo del patrimonio	€ 179.324,00	€ 202.264,33

:

I coniugi Sullo-Anatriello sono contitolari del diritto di proprietà dei seguenti immobili nel comune di Caivano alla via E. De Filippo come da visure per soggetto allegate:

- Foglio 19, particella 2176, sub 2, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, rendita catastale di € 426,08 sito in via E. De. Filippo 14. Il valore commerciale, come da valore OMI allegato dall'OCC, è di € 54.530,00 (mq 82 circa per € 665,00);
- Foglio 19, particella 2176, sub 3, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, rendita catastale di € 426,08 sito in via E. De. Filippo 14. Il valore commerciale, come da valore OMI allegato dall'OCC, è di € 54.530,00 (mq 82 circa per € 665,00);
- Foglio 19, particella 2176, sub 2, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, rendita catastale di € 426,08 sito in via E. De. Filippo 14. Il valore commerciale, come da valore OMI allegato dall'OCC, è di € 33.000,00 (mq 82 circa) è ancora in fase di costruzione.

Sullo è proprietario del seguente immobile

-immobile sito in località Ippocampo nel comune di Manfredonia, in provincia di Foggia, identificato in catasto con: Foglio 85, particella 374, sub 24, categoria A/3, classe 1, vani 4, rendita catastale di € 159,07, mq 77. Il valore commerciale, come da valore OMI allegato dall'OCC, è di € 50.050,00 (mq 77 circa per € 650,00);

Anatriello è proprietaria del seguente immobile:

-quota di 1/8 di proprietà sulle seguenti porzioni di immobili siti in Frattamaggiore (NA) alla via Giovanni Pascolo 2, identificato in catasto con:

- Foglio 2, particella 26, sub 4, cat. A/3, Classe 1, circa mq 100;
 - Foglio 2, particella 26, sub 6, cat. C/2, Classe 3, mq 25;
 - Foglio 2, particella 26, sub 7, cat. C/2, Classe 1, mq 90;
- per un valore complessivo (da valutazione O.M.I) di Euro € 14.794,00.

Sullo è titolare delle seguenti autovetture

-Motociclo TG DK50393 guidato e gestito dal figlio Sossio, immatricolato il 13/10/2008, valore commerciale circa € 1.036,00;

-Auto TG DD539MP guidata e gestita dal figlio Sossio, immatricolata il 05/10/2006 ed acquistata sempre dal figlio il 29/10/2010; valore commerciale circa € 4.000,00.

3. Auto TG DF753AY guidata e gestita dal figlio Domenico. Immatricolata il 05/01/2007 ed acquistata il 19/04/2017 dal figlio; valore commerciale circa € 3.800,00.
4. Auto TG FL520MG guidata e gestita dal figlio Raffaele. Immatricolata il 11/02/2017 ed acquistata dal figlio Raffaele il 11/02/2017; valore commerciale € 13.700,00.
5. Motociclo TG DF49305 guidato e gestito dal figlio Raffaele. Immatricolato il 02/11/2007 ed acquistato il 09/05/2019 dal figlio Raffaele. Valore commerciale circa € 970,00
6. Auto TG DG232AV guidato e gestito dal sig. Sullo Biagio, valore commerciale di € 3.300,00 circa.

2.6.Piano proposto dalla ricorrente.

Attivo disponibile per il piano è rappresentato dal reddito mensile dei coniugi Sullo Anatriello.

2.6.Proposta ai creditori

La proposta di pagamento ai creditori è rappresentata nel seguente schema

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	Debito residuo	<u>Prededuzione</u>	100% di Rimborso
Compenso OCC e/o Gestore	10-08-2004	€ 8.583,88	€ 8.583,88	€ 8.583,88
Compenso avvocato di parte	13-03-2009	€ 7.488,00	€ 7.488,00	€ 7.488,00
Totale		€ 16.071,88	€ 16.071,88	€ 16.071,88

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	Debito residuo	<u>Privilegiato</u>	100% di Rimborso
CheBanca Spa Mutuo cointestato Sullo- Anatriello	10-08-2004	€ 26.021,55	€ 26.021,55	€ 26.021,55
CheBanca Spa Interessi corrispettivi		€ 755,08	€ 755,08	€ 755,08
A.E-Riscossione Sullo Biagio		€ 2.004,19	€ 2.004,19	€ 2.004,19
Totale		€ 28.780,82	€ 28.780,82	€ 28.780,82

Creditore / Rapporto Finanziario	Decorrenza	Importo Versato	Debito residuo	Chirografo	30% di Rimborso
Carta revolving AgosDucato Spa n. 0784 Sullo Biagio	13-03-2009		€ 7.425,00	€ 2.227,50	€ 2.227,50
Carta revolving AgosDucato Spa n. 6536 Sullo Biagio	09-03-2011		€ 7.505,00	€ 2.251,50	€ 2.251,50
Findomestic Banca Spa Prestito personale cointestato Sullo-Anatriello	20-02-2017	€ 21.979,10 circa	€ 53.704,44	€ 16.111,33	€ 16.111,33
Findomestic Banca Spa Carta revolving Sullo	20-02-2017	€ 4.350,00 circa	€ 3.236,54	€ 970,96	€ 970,96
Fiditalia Spa Prestito personale cointestato Sullo-Anatriello	10-05-2018	€ 4.986,24 circa	€ 24.571,90	€ 7.371,57	€ 7.371,57
Spefin Apa CQS Sullo	01/08/2018	€ 9.828,00	€ 23.866,50	€ 7.159,95	€ 7.159,95
Compass Spa Prestito personale Sullo	02-11-2018	€ 5.039,40 circa	€ 31.375,68	€ 9.412,70	€ 9.412,70
Santander Consumer Bank Spa Prestito personale Sullo	07-03-2019	€ 1.120,41 circa	€ 21.798,55	€ 6.539,52	€ 6.539,52
Totale		€ 47.303,15	€ 173.483,61	€ 52.045,07	€ 52.045,07

Il prospetto analitico del piano di pagamento è il seguente

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Mutuo Ipotecario immobiliare n.098 02198601 del 14/07/2014 (Privilegiato_immobiliare)	1 - CHEBANCA S.P.A	34.144,55	0,00	84	31/01/2021	407,20	16,97%
Tributi (Privilegiato)	2 - A.E - RISCOSSIONE	2.004,19	0,00	84	31/01/2021	23,90	1,00%
Fin. Credito al consumo n.14701724 del 07/03/2019 (Chirografario)	3 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	6.539,57	0,00	84	31/01/2021	77,99	3,25%
Fin. Credito al consumo n.15095326 del 02/11/2018 (Chirografario)	4 - COMPASS BANCA S.P.A.	9.412,70	0,00	84	31/01/2021	112,25	4,68%
Fin. Credito al consumo del 10/05/2018 (Chirografario)	5 - FIDITALIA S.P.A	7.371,57	0,00	84	31/01/2021	87,91	3,66%
Fin. Credito al consumo del 13/03/2009 (Chirografario)	6 - AGOS DUCATO S.P.A N. 0784	2.227,50	0,00	84	31/01/2021	26,57	1,11%
Fin. Credito al consumo del 09/03/2011 (Chirografario)	7 - AGOS DUCATO S.P.A N.6536	2.251,50	0,00	84	31/01/2021	26,85	1,12%
Fin. Credito al consumo del 04/01/2017 (Chirografario)	8 - FINDOMESTIC BANCA S.P.A	16.111,33	0,00	84	31/01/2021	192,14	8,01%

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Fin. Credito al consumo del 03/01/2017 (Chirografario)	9 - FINDOMESTIC BANCA S.P.A	970,96	0,00	84	31/01/2021	11,58	0,48%
Fin. Credito al consumo n.17011175 del 01/08/2018 (Chirografario)	10 - Spefin Apa	8.047,61	0,00	84	31/01/2021	95,97	4,00%
Crediti in Predeuzione (Privilegiato)	11 - COMPENSO O.C.C e/o Gestore	8.583,88	0,00	84	31/01/2021	102,37	4,27%
Crediti in Predeuzione (Privilegiato)	12 - COMPENSO AVVOCATO DI PARTE	7.488,00	0,00	84	31/01/2021	89,30	3,72%

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
Compenso OCC e/o Gestore	€ 8.583,88	Dalla rata n. 1 alla rata n.12 Rata n. 13	12 X € 668,59 1 X € 560,80	€ 8.023,08 <u>€ 560,80</u> € 8.583,88
Compenso avvocato di parte	€ 7.488,00	Dalla rata n. 1 alla rata n.12 Rata n. 13	12 X € 583,23 1 X € 489,22	€ 6.998,78 <u>€ 219,83</u> € 7.488,00
A.E-Riscossione Sullo Biagio	€ 2.004,19	Rata n. 13 Rata n. 14 Rata n. 15	1 X € 201,80 1 X € 1.251,82 1 X € 550,57	€ 201,80 € 1.251,82 <u>€ 550,57</u> € 2.004,19
CheBanca Spa Mutuo cointestato Sullo-Anatriello	€ 34.144,55	Rata n. 15 Dalla rata n. 16 alla rata n. 41 Rata n. 42	1 X € 701,25 26 X € 1.251,82 1 X € 895,98	€ 701,25 € 32.547,32 <u>€ 895,98</u> € 34.144,55

Carta revolving AgosDucato Spa n. 0784 Sullo Biagio	€ 2.227,50	Rata n. 42 Dalla rata n. 43 alla rata n. 84	1 X € 14,94 42 X € 52,68	€ 14,94 <u>€ 2.212,56</u> € 2.227,50
Carta revolving AgosDucato Spa n. 6536 Sullo Biagio	€ 2.251,50	Rata n. 42 Dalla rata n. 43 alla rata n. 84	1 X € 15,00 42 X € 53,25	€ 15,00 <u>€ 2.236,50</u> € 2.251,50
Findomestic Banca Spa Prestito personale cointestato Sullo-Anatriello	€ 16.111,33	Rata n. 42 Dalla rata n. 43 alla rata n. 87	1 X € 108,49 42 X € 381,02	€ 108,49 <u>€ 16.002,84</u> € 16.111,33
Findomestic Banca Spa Carta revolving Sullo	€ 970,96	Rata n. 42 Dalla rata n. 43 alla rata n. 84	1 X € 6,64 42 X € 22,96	€ 6,64 <u>€ 964,32</u> € 970,86

Fiditalia Spa Prestito personale cointestato Sullo-Anatriello	€ 7.371,57	Rata n. 42 Dalla rata n. 43 alla rata n. 84	1 X € 49,71 42 X € 174,33	€ 49,71 <u>€ 7.321,86</u> € 7.371,57
Spefin Spa CQS Sullo	€ 8.047,60	Rata n. 42 Dalla rata n. 43 alla rata n. 84	1 X € 54,16 42 X € 190,32	€ 54,16 <u>€ 7.993,44</u> € 8.047,60
Compass Spa Prestito personale Sullo	€ 9.412,70	Rata n. 42 Dalla rata n. 43 alla rata n. 84	1 X € 63,50 42 X € 222,60	€ 63,50 € <u>9.349,20</u> € 9.412,70
Santander Consumer Bank Spa Prestito personale Sullo	€ 6.539,56	Rata n. 42 Dalla rata n. 43 alla rata n. 84	1 X € 43,40 42 X € 154,67	€ 43,40 <u>€ 6.496,14</u> € 6.539,54

TOTALI	€ 105.153,34	N. 84 rate mensili	n.84 X € 1.251,82	<u>€ 105.152,88*</u>
--------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Dettaglio pagamenti.

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
Compenso OCC e/o Gestore	€ 8.583,88	Dalla rata n. 1 alla rata n.12 Rata n. 13	12 X € 663,50 1 X € 621,88	€ 7.962,00 € 621,88 <u>€ 8.583,88</u>
Compenso avvocato di parte	€ 7.488,00	Dalla rata n. 1 alla rata n.12 Rata n. 13	12 X € 578,78 1 X € 542,64	€ 6.945,36 € 542,64 <u>€ 7.488,00</u>
A.E-Riscossione Sullo Biagio	€ 2.004,19	Rata n. 13 Rata n. 14 Rata n. 15	1 X € 77,76 1 X € 1.242,28 1 X € 684,15	€ 77,76 € 1.242,28 € 684,15 <u>€ 2.004,19</u>
CheBanca Spa Mutuo cointestato Sullo-Anatriello (capitale)	€ 26.021,55	Rata n. 15 Dalla rata n. 16 alla rata n. 35 Rata n. 36	1 X € 558,13 20 X 1.242,28 1 X € 617,82	€ 558,13 € 24.845,60 € 617,82 <u>€ 26.021,55</u>
CheBanca Spa Interessi corrispettivi	€ 755,08	Rata n. 36 Rata n. 37	1 X € 624,46 1X € 130,62	€ 755,08 <u>€ 130,62</u> € 755,08
Carta revolving AgosDucato Spa n. 0784 Sullo Biagio	€ 2.227,50	Rata n. 37 Dalla rata n. 38 alla rata n. 78	1 X € 47,53 41 X € 53,17	€ 47,53 € 2.179,97 <u>€ 2.227,50</u>
Carta revolving AgosDucato Spa n. 6536	€ 2.251,50	Rata n. 37 Dalla rata n. 38 alla rata n. 78	1 X € 48,09 41 X € 53,74	€ 48,09 € 2.203,41 <u>€ 2.251,50</u>

Sullo Biagio				
Findomestic Banca Spa Prestito personale cointestato Sullo-Anatriello	€ 16.111,33	Rata n. 37 Dalla rata n. 38 alla rata n. 78	1 X € 343,96 41 X € 384,57	€ 343,96 <u>€ 15.767,37</u> € 16.111,33
Findomestic Banca Spa Carta revolving Sullo	€ 970,96	Rata n. 37 Dalla rata n. 38 alla rata n. 78	1 X € 20,58 41 X € 23,18	€ 20,58 <u>€ 950,38</u> € 970,96
Fiditalia Spa Prestito personale cointestato Sullo-Anatriello	€ 7.371,57	Rata n. 37 Dalla rata n. 38 alla rata n. 78	1 X € 157,62 41 X € 175,95	€ 157,62 <u>€ 7.213,95</u> € 7.371,57
Spefin Spa CQS Sullo	€ 7.159,95	Rata n. 37 Dalla rata n. 38 alla rata n. 78	1 X € 153,05 41 X € 170,90	€ 153,05 <u>€ 7.006,90</u> € 7.159,95
Compass Spa Prestito personale Sullo	€ 9.412,70	Rata n. 37 Dalla rata n. 38 alla rata n. 78	1 X € 201,23 41 X € 224,67	€ 201,23 <u>€ 9.211,47</u> € 9.412,70
Santander Consumer Bank Spa Prestito personale Sullo	€ 6.539,56	Rata n. 37 Dalla rata n. 38 alla rata n. 78	1 X € 139,60 41 X € 156,10	€ 139,60 <u>€ 6.400,10</u> € 6.539,70
TOTALI	€ 96.897,77	N. 78 rate mensili	n.78 €1.242,28	<u>€ 96.897,84*</u>

2.6.Fattibilità giuridica del piano

È opportuno esaminare la legittimità del piano e, precisamente:

- inopponibilità dei contratti di cessione del credito;
- la conservazione da parte della ricorrente della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile;
- l'ammissibilità del pagamento rateale al creditore ipotecario;

2.6.1. Inopponibilità dei contratti di cessione del credito

Con riferimento alla questione in esame il Tribunale osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, la cessione del credito è opponibile ai creditori concorrenti soltanto se tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano divenuti esigibili prima del pignoramento o della declaratoria di fallimento e siano stati notificati o accettati con atto avente data certa. Infatti, sebbene il contratto di cessione debba intendersi perfezionato per effetto del solo scambio dei consensi, in ossequio al principio consensualistico, trattandosi di negozio avente ad oggetto crediti futuri esso produrrà nell'immediato solo effetti obbligatori dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti, argomentando ex art. 1472 c.c. (Cass. sez. 1, 27.01.2006, n. 1759; Cass. Sez. 1, 31.08.2005, n. 17590; Cass., sez. I, 03.10.2000, n. 13075; Cass. sez. I, 29.01.1999, n. 785; Cass., sez. I, 14.11.1996, n. 9997; Cass. sez. I, 22.11.1993, n. 11516).

La conclusione del Tribunale è corroborata dall'analisi della fattispecie della "cessione del quinto" strutturato come contratto di trasferimento della titolarità di diritti di credito futuri che si presenta

come contratto avente effetti obbligatori immediati ed effetti traslativi differiti che si producono con l'esistenza giuridica del credito. In conseguenza del pignoramento generale derivante dal decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 1. 3/2012 il cedente, in ragione dell'effetto di "spossessamento" derivate proprio dal pignoramento, perde la legittimazione del diritto di credito "futuro" con la conseguenza che diventa impossibile sul piano giuridico la produzione dell'effetto traslativo differito del contratto di cessione al cessionario (trib Livorno 17 maggio 2017).

Il Tribunale rileva, inoltre, quanto segue.

L'art. 2914 co. 1 n. 2 c.c. dispone che *"Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione sebbene anteriori al pignoramento: ...2)le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento"*.

La disposizione in esame prevede un criterio di prevalenza tra cessione del credito e pignoramento fondato sulla verifica dell'antiorità tra notifica della cessione/accettazione della stessa da parte del debitore e pignoramento.

In caso di "cessione del quinto" che si struttura come un contratto ad effetti obbligatori immediati ed effetti reali differiti, il trasferimento del credito opera quando lo stesso viene ad esistenza.

Logico corollario è che sono inopponibili rispetto al decreto del giudice, che ha l'effetto di pignoramento generale, tutti i crediti sorti successivamente al provvedimento giudiziale.

Il Tribunale rileva, con riferimento specifico alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che l'art. 14-ter, comma 6, lett. b), dispone che *"non sono compresi nella liquidazione... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice"*.

L'esame della norma indicata, valorizza l'assunto secondo cui il debitore, nell'ambito della procedura di composizione della crisi, ha la piena titolarità del credito derivante dallo stipendio potendo disporre solo per la parte eccedente quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

E poiché il legislatore non prevede espressamente il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento esso non può essere rappresentato dalla quota di 1/5 dell'emolumento ma deve essere determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 14-ter, comma 2, e 9, comma 2, 1, 3/2012.

Inoltre tale esclusione opera pure in presenza di atti di disposizione del detto credito, nel senso che, da un lato, lo stipendio dovrà essere destinato al mantenimento della famiglia del debitore anche per la parte eventualmente oggetto di disposizione, dall'altro, la parte dello stipendio eccedente le esigenze di mantenimento dovrà essere acquisita alla procedura e resa oggetto di riparto secondo le regole del concorso, quand'anche precedentemente ceduta (Trib. Pistoia 27.12.2013).

Peraltro, se si dovesse ritenere che gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e debitore siano vincolanti, essi impedirebbero l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il

soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. Quindi, dalla natura concorsuale del processo deriva la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori con la conseguenza che è incoerente dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari (Trib. Grosseto 09.05.2017); Pertanto, il piano è fattibile ricomprendendo le somme che dalla data del decreto del giudice che ha disposto l'apertura della procedura ha determinato l'inopponibilità dell'atto di cessione rispetto a tutti i creditori.

2.6.2.Determinazione del valore di mercato dei beni oggetto di titolo di prelazione ipotecaria.

I ricorrenti hanno previsto con il piano il pagamento del creditore ipotecario nei limiti del valore dei beni oggetto della prelazione ipotecaria.

Il piano è conforme, con riferimento a questo punto, all'art. 7 co. 1 L. 3/12. L'art. 7 co. 1 L. 3/12 dispone che con la proposta “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”.

Il Tribunale ritiene che il legislatore con l'espressione valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione faccia riferimento al valore del bene nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale attivabili su iniziativa del creditore ipotecario e, quindi, alla procedura esecutiva individuale.

Invero, questa interpretazione valorizza la locuzione “collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione” prevista dalla disposizione in esame.

Inoltre, sarebbe illogico ritenere che con la disposizione citata, che prevede la liquidazione del bene nell'ambito di una procedura esecutiva concorsuale, il legislatore abbia fatto riferimento a parametri di determinazione del valore del bene nel libero mercato, caratterizzato dalla piena libertà delle parti di procedere alla contrattazione.

Deve osservarsi che la procedura esecutiva è connotata, per la natura coattiva della liquidazione, da fattori speculativi con la conseguenza che il valore di liquidazione è naturalmente inferiore a quello di mercato.

Si rileva, peraltro, che il giudizio di fattibilità del piano, con riferimento alla sua durata e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari proposta, deve essere svolto tenendo presente i risultati, sul piano del tempo e della percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari, nel caso dell'alternativa procedura di esecuzione individuale ovvero di liquidazione che è l'unica concretamente praticabile su iniziativa dei creditori.

Tale assunto è coerente con la disposizione di cui all'art. 12 bis co. 4 L. 3/12 secondo cui: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”*.

Consegue che i criteri di valutazione dei beni liquidabili devono essere i medesimi e devono essere ancorati ai valori reali del mercato esecutivo che, come in precedenza precisato, è caratterizzato da fattori speculativi.

Infine, è stato evidenziato in letteratura che il criterio di stima da applicarsi nell'ambito delle procedure di liquidazione non può tralasciare l'ambito nel quale viene a essere ceduto il bene, ossia in una prospettiva di cessione della totalità o quasi del patrimonio, dovendosi, quindi, concludere nel senso per cui “il riferimento del legislatore al valore di mercato non vuole e non può riferirsi ad una valorizzazione che tenga conto del prezzo comunemente individuato da un indeterminato numero di liberi acquirenti e venditori quanto, piuttosto, semplicemente e coerentemente con la disciplina concorsuale, al valore di realizzo dei beni e dei diritti oggetto di prelazione”, “il prezzo ottenibile in una vendita di liquidazione (forced sale) di un immobile ha un rapporto casuale con il valore di mercato”, “è da notare che questo tipo di valutazione non è conforme alla definizione di valore di mercato, quindi gli estimatori debbono includere una stima del valore di mercato e ogni altra appropriata informazione che dimostri quanto differisce dal valore di mercato la valutazione di liquidazione”

Il diverso criterio di stima che deve caratterizzare il lavoro del perito stimatore nell'ambito del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento, basato su valori di liquidazione, ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza di merito che ha condiviso il principio per cui la scelta dei criteri di valutazione non può che essere subordinata al fine per cui la stima è formulata, pertanto, nel caso di una procedura di sovraindebitamento, ove a essere perseguita è la ricerca non del valore prudenzialmente attribuibile al cespite ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di un'ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali (cfr. decreto tribunale di Napoli 31.10.15; si veda anche tribunale di Verona 20.07.16).

Appare opportuno sottolineare che nella procedura esecutiva immobiliare l'art. 569 c.p.c., prevede che, nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata il g.e. fissa un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni entro il quale possono essere proposte offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. nonché: 1) le modalità con cui deve essere prestata la cauzione; 2) se la vendita è fatta in uno o più lotti; 3) il prezzo base determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.; 4) l'offerta minima pari al 75% del prezzo base ai sensi dell'art. 571 c.p.c.; 5) il termine, non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito; 6) la vendita rateale entro un termine non superiore a 12 mesi.

Inoltre, il giudice procede ai sensi dell'art. 576 c.p.c. alla vendita con incanto solo quando ritenga probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c.

Si devono evidenziare i vari elementi che limitano la libera contrattazione e promuovono iniziative di tipo speculativo che sono un impedimento alla migliore liquidazione dei beni.

Lo schema procedurale dettato dagli artt. 567 e ss c.p.c. impone la liquidazione secondo la formula di rito che prevede, in caso di vendita deserta, l'applicazione di un ribasso, nelle prime battute, fino al 25% del valore a base d'asta invenduto e del 50% dopo il quarto tentativo andato deserto ai sensi dell'art. 591 2° comma c.p.c. con l'ulteriore previsione della possibilità per il giudice dell'esecuzione o per il professionista delegato, di accogliere, come visto a certe condizioni, anche offerte inferiori fino al limite del 25%.

L'aggiudicazione, trattandosi di vendita senza incanto, dovrà considerarsi sempre definitiva ex art. 584 c.p.c., non essendo possibile formulare ulteriori aumenti.

L'art. 568 c.p.c. prevede che, agli effetti dell'espropriazione, il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 569 co. 1 c.p.c., con gli inevitabili riflessi in tema di minor valore dell'immobile determinato dalla riduzione per mancata garanzia dei beni ceduti e per l'esistenza di altri eventuali elementi (occupazione da parte del debitore, spese per la regolarizzazione del bene).

In conclusione, questo giudicante ritiene attendibile la relazione di stima del coadiutore dell'Organismo di composizione della crisi che ha determinato il valore del bene in base al probabile valore di realizzo derivante dalla liquidazione in sede di esecuzione giudiziale.

Con riferimento alla presente procedura il Tribunale condivide l'indagine svolta dall'OCC per la determinazione del valore "cauzionale" attuale degli immobili.

In particolare, l'OCC ha proceduto alla valutazione degli immobili intestati ai coniugi Sullo-Anatriello tramite la ricerca sul sito Astegudiziarie.it di immobili simili e venduti recentemente all'asta nello stesso Comune, o in Comune limitrofo, evidenziando i seguenti risultati

- Appartamento in Caivano (Na), alla Via Ovidio n.9 di circa 102 mq - prezzo base Euro 25.875,00 – offerta minima Euro 19.407,00 – prossima vendita fissata al 16.03.2021, prezzo al mq. Euro 254,00 circa;
- Appartamento in Manfredonia (Fg), alla località Ippocampo, Via Libeccio, di circa 242 mq (circa mq. 150 al netto di balconi e terrazzi)- prezzo base Euro 32.696,00 – offerta minima Euro 24.522,00 – prezzo al mq. Euro 163,50 circa;

Quindi, l'OCC ha attribuito il seguente valore cauzionale ai beni dei coniugi ricorrenti:

IMMOBILI SITI IN CAIVANO

- Foglio 19, particella 2176, sub 2, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, rendita catastale di € 426,08 sito in via E. De. Filippo 14. Valore da vendita all'asta, per immobili simili, **€ 20.828,00** (mq 82 circa per € 254,00);
- Foglio 19, particella 2176, sub 3, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, rendita catastale di € 426,08 sito in via E. De. Filippo 14. Valore da vendita all'asta, per immobili simili, **€ 20.828,00** (mq 82 circa per € 254,00);
- Foglio 19, particella 2176, sub 2, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, **rendita** catastale di € 426,08 sito in via E. De. Filippo 14– valore da vendita all'asta, per immobili simili, ridotto al terzo, in quanto trattasi di immobile in fase di costruzione, **circa € 6.950,00**;

IMMOBILI SITI IN MANFREDONIA

- Foglio 85, particella 374, sub 24, categoria A/3, classe 1, vani 4, rendita catastale di € 159,07, mq 77, valore da vendita all'asta, per immobili simili, **€ 12.590,00** (mq 77 circa per € 163,50);

IMMOBILI SITI IN FRATTAMAGGIORE

- Foglio 2, particella 26, sub 4, cat. A/3, Classe 1, circa mq 100, valore da vendita all'asta, per immobili simili, € 25.400,00 (mq 100 circa per € 254); quota spettante (1/8), **Euro 3.175,00**;
- Foglio 2, particella 26, sub 7, cat. C/2, Classe 1, mq 90 valore da vendita all'asta, per immobili simili, € 11.430,00 (mq 90 circa per € 127,00); quota spettante (1/8), **Euro 1.429,00**;
- Foglio 2, particella 26, sub 6, cat. C/2, Classe 3, mq 25 valore da vendita all'asta, per immobili simili, € 3.175,00 (mq 25 circa per € 127,00); quota spettante (1/8), **Euro 397,00**.

Il valore dei beni è stato sintetizzato nel seguente schema:

ATTIVO		PASSIVO
Beni immobili (da indagine vendite all'asta – immobili simili)		
Immobili siti in Caivano (NA)	€ 48.606,00	
Immobile sito in Manfredonia (FG)	€ 12.590,00	
Immobili siti in Frattamaggiore (NA)	€ 5.001,00	
- (Valore immobile prima casa)	€ 20.828,00	
Valore complessivo del patrimonio immobiliare al netto valore prima casa	€ 45.369,00	
Valore complessivo del patrimonio al lordo del valore prima casa	€ 66.197,00	€ 202.264,33

2.6.3. La conservazione da parte dei ricorrenti della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile.

Il piano, nella parte in cui riserva ai ricorrenti la titolarità del diritto di proprietà dei beni immobili, è conforme all'art. 2740 c.c. e, quindi, legittimo.

L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *“La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*

È opportuno rilevare preliminarmente che la norma in esame prevede implicitamente la facoltà del debitore di riservarsi la titolarità del bene oggetto della prelazione, infatti la disposizione in parola stabilisce la moratoria fino a un anno per il pagamento salvo il caso in cui sia programmata la cessione del bene, quindi, prevede solo l'eventualità della vendita del cespite sul quale insiste il titolo di prelazione.

Tale lettura è coerente con l'applicazione dell'art. 2740 c.c. nell'ambito delle procedure concorsuali.

L'art. 2740 c.c. dispone che *“1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

L'art. 8 cit. è una logica applicazione dell'art. 2740 c.c. nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *“presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore... esponendo i beni di quest'ultimo... all'azione esecutiva promossa dal creditore”*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Peraltro, in letteratura è stato sottolineato con riferimento al concordato con continuità aziendale, con considerazioni che possono essere trasposte alla procedura di composizione della crisi, che *“Il principio di responsabilità patrimoniale dispone che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, La valutazione sul rispetto della regola posta dall'art. 2740 c.c. e soprattutto sul grado di tutela dell'interesse dei creditori che essa esprime, deve così appuntarsi non solo sui beni attuali del debitore, ma anche sui beni futuri, intesi come beni sopravvenuti successivamente rispetto al sorgere dell'obbligazione e sui quali il creditore non poteva originariamente fare affidamento, comprensivi quindi anche dei beni e diritti che sopravvengono rispetto all'apertura della procedura di concordato. Se il concordato con continuità soggettiva consente di massimizzare i beni futuri, attraverso le risorse generate dalla prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, può ben darsi che la somma di parte dei beni futuri (le nuove risorse) e di parte dei beni attuali (gli eventuali beni non strumentali all'attività di impresa destinati alla liquidazione immediata) sia maggiore dell'interesse dei suoi beni attuali ivi compresa l'azienda. Laddove i ricavi rinvenienti dalla continuazione dell'attività per il periodo di piano siano destinati almeno in parte ai creditori, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori potrà quindi essere superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori. Ciò significa che quando la prosecuzione si presenti prospetticamente vantaggiosa per i creditori, anche la liquidazione di tutto il patrimonio attuale, senza continuazione dell'attività d'impresa, viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse provenienti dalla prosecuzione dell'attività e ad essi destinati secondo le previsioni del piano. In altri termini la migliore tutela dell'interesse dei creditori non passa*

necessariamente per la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore, potendo talora essere assicurato anche dalla destinazione ad essi solo di parte dei beni attuali e di parte dei beni futuri del debitore, sono le circostanze del caso concreto a dare conto della preferibilità per i creditori dell'una o dell'altra scelta".

Questo giudice rileva che nell'ambito delle procedure concorsuali l'art. 2740 c.c. ha la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori.

Con riferimento specifico al piano oggetto del procedimento, il tribunale osserva che esso, secondo un giudizio di tipo prognostico, consente di realizzare, preservando in capo all'istante la titolarità del bene immobile e, quindi, consentendo alla stessa di soddisfare, senza ricorrere ad altre forme di indebitamento, l'esigenza abitativa, beni futuri di natura reddituale da destinare in parte al soddisfacimento del ceto creditorio.

La seconda questione che deve esaminarsi è se sia legittimo il piano che preveda il pagamento in forma rateale del credito privilegiato.

L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *"la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca"*.

La problematica che si deve analizzare è se il legislatore nel prevedere la moratoria fino a un anno del pagamento abbia prescritto la scadenza di un anno quale termine perentorio per l'esecuzione dell'intero pagamento ovvero quale termine iniziale del piano di pagamento.

Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento, invero, una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe quale requisito per l'accesso alla procedura non una situazione di sovraindebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire al debitore di recuperare in tempi brevi le somme necessarie per l'integrale soddisfazione del credito privilegiato.

Tanto premesso, il piano prevede il pagamento rateale con interessi del credito privilegiato della banca titolare del diritto di ipoteca sull'immobile è conforme all'art. 8 co. 4 L. 3/12 e,

2.6.4. Ammissibilità del pagamento rateale al creditore ipotecario

L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *"la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca"*.

La problematica che si deve analizzare è se il legislatore nel prevedere la moratoria fino a un anno del pagamento abbia prescritto la scadenza di un anno quale termine perentorio per l'esecuzione dell'intero pagamento ovvero quale termine iniziale del piano di pagamento.

Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento, invero, una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe quale requisito per l'accesso alla procedura non una situazione di sovraindebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire al debitore di recuperare in tempi brevi le somme necessarie per l'integrale soddisfazione del credito privilegiato.

Il Tribunale evidenzia inoltre che nel piano proposto il creditore privilegiato Che Banca viene soddisfatto al 100% della **quota capitale che, a dicembre 2020, è pari ad € 26.021,55**, oltre all'integrale rimborso del 100% della quota interessi sul debito a scadere pari ad € 755,08 che è superiore al tasso di interesse legale che i ricorrenti avrebbero pagato tenuto conto dell'art. 1186 c.c. e della data di scadenza del pagamento dell'intero credito.

Tanto premesso, il piano del ricorrente può essere omologato

P.Q.M.

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'opposizione di Compass Banca s.p.a.

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Biagio Sullo e Maria Anatriello;

DISPONE

- che Biagio Sullo e Maria Anatriello effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, riferendo al giudice;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunalenapolinord.it per gg 30;

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e all'OCC dott. Vincenzo Natale.

Aversa, 16 marzo 2021

Il Giudice

Dott. Arminio Salvatore Rabuano

